



COMUNE DI BERZO SAN FERMO PROVINCIA DI BERGAMO

Via Mons. Trapletti n. 15 – 24060
Tel. 035/821122 – Fax 035/821442
P.I. e C.F. 00566590162

DELIBERAZIONE N. 8

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addi **DICIASSETTE** del mese di **APRILE** alle ore 19:30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

TRAPLETTI LUCIANO	SINDACO	Presente
MICHELI DANIELE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
CAMBIANICA MATTIA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
MOCCHI ARIANNA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
CUNI ALESSIA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
VALLI LINDA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
NOSARI CRISTIAN	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
FELOTTI ANNA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
RONCOLI SPERANZA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
TRAPLETTI MARISCKA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
MORA LUCA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente

Totale presenti 11
Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza, il Segretario Comunale Sig. PANTO' DR. NUNZIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TRAPLETTI LUCIANO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 smi ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"
- la deliberazione n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani".
- la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

- la determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale del 17.04.2025 con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2, l’aggiornamento infra periodo del Piano Economico Finanziario anno 2025;

Considerato che lo stesso verrà trasmesso ad ARERA per l’approvazione definitiva di competenza;

Considerato che:

- l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;
- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: “A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle

stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Bergamo sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - €0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - €1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

Richiamato inoltre il D.lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di “rifiuti urbani” uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Rilevato che, al fine di conservare la proporzionalità tariffaria consolidatasi negli anni precedenti: - a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani - la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate; - la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita nelle seguenti percentuali:

96,00 % a carico delle utenze domestiche;
4,00 % a carico delle utenze non domestiche;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2025, di cui alla Tabella A) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella B) relativa alle utenze non domestiche. Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR- 2;

Preso atto dei pareri tecnico e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli ed unanimi

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvato con delibera del Consiglio Comunale del 17.04.2025 e valido per l'anno 2025;
- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 di cui all'allegato che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;

- 5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale nella misura del 5%;
- 6) Di dare atto inoltre che dall'anno 2025 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - €0,10 euro/utenza per la componente UR_{1,a} per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - €1,50 euro/utenza per la componente UR_{2,a} per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- 7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Di dichiarare, con successiva e favorevole votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Tariffe TARI 2025

Categoria_utenza	COEF. APPLICATO	KA	KB	Q_F_	Q_V_
Abitazione - Uso Stagionale	MAX	0,84	1,00	0,6101	113,431
Abitazione 1 componente	MAX	0,84	1,00	0,6116	113,824
Abitazione 2 componenti	MAX	0,98	1,80	0,7135	204,748
Abitazione 3 componenti	MEDIO	1,08	2,00	0,7880	227,946
Abitazione 4 componenti	MIN	1,16	2,20	0,8448	250,171
Abitazione 5 componenti	MIN	1,24	2,90	0,9031	329,771
Abitazione 6 o più componenti	MIN	1,30	3,40	0,9468	386,628
Categoria_utenza	COEF. APPLICATO	KC	KD	Q_F_	Q_V_
101 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	MEDI	0,42	3,40	0,4080	1,0080
102 - Campeggi, distributori carburanti	MEDI	0,74	6,03	0,7226	1,7878
103 - Stabilimenti balneari	MEDI	0,51	4,16	0,4965	1,2319
104 - Esposizioni, autosaloni	MEDI	0,37	3,03	0,3588	0,8968
105 - Alberghi con ristorante	MEDI	1,20	9,86	1,1797	2,9233
106 - Alberghi senza ristorante	MEDI	0,86	7,02	0,8406	2,0813
107 - Case di cura e riposo	MAX	1,00	8,19	0,9831	2,4281
108 - Uffici e agenzie	MEDI	1,07	8,76	1,0470	2,5957
109 - Banche, istituti di credito, studi professionali	MAX	0,58	4,78	0,5702	1,4172
110 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	MEDI	0,99	8,12	0,9733	2,4059
111 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	MEDI	1,30	10,63	1,2731	3,1501
112 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	MEDI	0,88	7,20	0,8651	2,1346
113 - Carrozzeria, autoufficio, elettrauto	MEDI	1,04	8,52	1,0224	2,5245
114 - Attività industriali con capannoni di produzione	MEDI	0,67	5,50	0,6587	1,6306
115 - Attività artigianali di produzione beni specifici	MEDI	0,82	6,71	0,8061	1,9894
116 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	MIN	4,84	39,67	6,7974	16,8018
117 - Bar, caffè, pasticcerie	MIN				

		3,64	29,82	3,5785	8,8409
118 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumie e formaggi, generi alimentari	MEDI	2,07	16,99	2,0350	5,0371
119 - Plurilicenze alimentari e/o miste	MIN	1,54	12,59	1,5140	3,7326
120 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	MEDI	8,25	67,66	8,1106	20,0596
121 - Discoteche, night club	MEDI	1,34	11,01	1,3174	3,2627

PARERI ED ATTESTAZIONE

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, attestando la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
IL SEGRETARIO COMUNALE
PANTO' DR. NUNZIO



Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, attestando la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000.



IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
IL SEGRETARIO COMUNALE
PANTO' DR. NUNZIO



IL SINDACO
TRAPLETTI LUCIANO



IL SEGRETARIO COMUNALE
PANTO' DR. NUNZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal . . . **1 APR. 2025** e vi rimarrà quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Addì, . . . **1 APR. 2025**



IL SEGRETARIO COMUNALE
PANTO' DR. NUNZIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì,